

COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA DA
DESTINARE ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE PER LA
TELEFONIA CELLULARE –**

L'anno e questo di del mese di, in Bibbona
presso la sede Municipale situata Piazza Cristoforo Colombo n° 1

TRA

il **Comune di Bibbona** con sede legale in Bibbona (LI), Piazza Cristoforo Colombo n°
1 - CAP 57020 – Codice Fiscale e Partita IVA n.° – rappresentato da
....., nato a, il, in qualità di
....., domiciliato per l'incarico presso la Sede Comunale, il quale
interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della
suddetta Amministrazione Comunale - nell'ambito dell'incarico conferito con
Provvedimento Sindacale n..... del, di seguito indicato come
“**Comune**” o “**Concedente**”, da una parte

E

la **Società** con sede legale in (.....), Via
..... n.°, iscrizione al Registro Imprese
.....e Codice Fiscale n.°, Partita I.V.A. n.°,
Capitale Sociale di € interamente versato, rappresentata per il
presente atto dal Sig., nato a, il,
Codice Fiscale, il quale interviene in qualità di della
suddetta Società, domiciliato per la carica presso la sede della Società e munito dei
necessari poteri in forza di procura, ed in seguito indicato come
“**Concessionaria**”, dall'altra parte,

nel seguito “**le Parti**” quando indicate congiuntamente;

con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge, tra le Parti si conviene e si
stipula quanto segue:

PREMESSO

-che,

ART. 1 - PREMESSA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – ALLEGATI

Alla presente convenzione si allega

ART. 3 – OGGETTO

Il Comune di Bibbona come sopra legalmente rappresentato, concede a titolo oneroso alla Società, il cui legale rappresentante sopra indicato, ha accettato allo scopo di potenziare e gestire il servizio di pubblica utilità di telecomunicazione, la Concessione di avente superficie di circa mq – meglio identificato nella planimetria contrassegnata con la lettera ed allegata al presente atto (di seguito indicato come **“Concessione”**), nel Comune di Bibbona in località – presso.....– identificato come porzione della Particella n.º....., Foglio n.º....., N.C.T. del Comune di Bibbona (di seguito **“Porzione Concessa”**).

Per quanto riguarda le caratteristiche dei manufatti da installare nell’area di cui trattasi da parte della Concessionaria, compresi i relativi accessori, deve essere fatto riferimento alla documentazione progettuale contenuta nella Pratica Edilizia catalogata al n. del Registro delle Pratiche Edilizie relative all’anno, depositata presso questo Comune in data, prot. n.

E’ accordato alla Concessionaria di eseguire i lavori di realizzazione dell’impianto, utilizzando tutte le soluzioni ed i mezzi tecnici all’uopo necessari, purché nel rispetto del progetto sopra descritto, ed alle condizioni eventualmente scaturenti dal procedimento inerente l’ottenimento del titolo abilitativo per l’esercizio dell’impianto di cui trattasi.

Il Concedente dichiara e garantisce che sulla porzione concessa non insistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano limitare la piena e completa disponibilità da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione concessa.

ART. 4 – DURATA

La Concessione avrà durata di anni (.....) con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente atto.

Qualora il concessionario, alla scadenza dei anni, intenda mantenere le apparecchiature installate, dovrà chiedere il rinnovo della concessione con lettera raccomandata o PEC da inviarsi al Comune di Bibbona almeno sei mesi prima della scadenza e l'eventuale rinnovo verrà rilasciato dal Comune stesso con provvedimento espresso. Resta al Comune di Bibbona la più ampia facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento, sia per inadempienze del concessionario alle disposizioni del presente atto, sia per sopraggiunti motivi di superiore interesse pubblico (discrezionalmente valutato) senza che in ragione di ciò il concessionario possa rivendicare alcun diritto o pretesa nei confronti dell'Ente concedente.

In caso di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse il Comune di Bibbona restituirà al concessionario la quota parte del canone anticipata relativamente al periodo di tempo non usufruito.

Nei suddetti casi di revoca il Concedente, se possibile, metterà a disposizione della Concessionaria altre aree compatibili.

Il Concedente consente che il Concessionario possa recedere anticipatamente dalla Concessione, in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora eventuali nuove disposizioni normative rendessero inutilizzabile l'impianto.

Ad insindacabile giudizio del Concedente, al termine della Concessione, oppure prima in caso di revoca anticipata, la Concessionaria dovrà rimuovere a sua cura e spese gli impianti installati, oltre a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di mancata rimozione delle strutture e ripristino dello stato dei luoghi da parte della Concessionaria il Concedente, previa diffida ad adempiere da inoltrare alla Concessionaria tramite raccomandata A/R o PEC, procederà allo smantellamento con rivalsa delle spese nei confronti della Concessionaria.

ART. 5 – CANONE

Il canone annuo di concessione in oggetto è stabilito in € (euro

...../.....) – come previsto dalla Delibera della Giunta Comunale n° del da corrispondere in due rate semestrali anticipate di € (euro/.....), ciascuna, da corrispondersi rispettivamente entro il 10 gennaio ed il 10 luglio di ogni anno.

Relativamente ai periodi e (frazioni di anno relativamente rispettivamente all'inizio e alla fine del contratto), l'importo del canone annuo dovrà essere rapportato a mese e moltiplicato per i mesi effettivi di competenza, da corrispondere a questo ente rispettivamente prima della stipula della presente concessione ed entro il (frazione di anno relativa alla scadenza della concessione).

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario sul Conto Corrente intestato alla Tesoreria Comunale di Bibbona.

Si dà atto che il pagamento della prima rata ammontante a €, (euro/.....) è avvenuto con versamento effettuato in data, incassato da questo Ente con reversale n. del

Il canone predetto, a partire dal secondo anno, sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% (cento per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n.° 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone così come individuato al precedente capoverso del presente articolo.

In caso di ritardato pagamento delle rate del canone oltre 20 (venti) giorni dalle date di scadenza suddette, il Concedente avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di 1 (una) rata del canone, decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC di diffida ad adempiere determina la risoluzione di diritto del presente atto; il suddetto termine di 20 (venti) giorni è convenuto come essenziale.

ART. 6 – USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di è concessa per l'installazione di una stazione radio base, comprensiva delle strutture occorrenti per la diffusione di segnale radiotelefonico (nel seguito "l'impianto"), per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il servizio pubblico di telecomunicazioni.

La concessionaria potrà effettuare nel corso della concessione ogni necessario adeguamento tecnologico all'impianto, fermo restando l'obbligo della stessa di mantenere immutate le superfici utilizzate dalla stazione radio base e l'ottenimento dei necessari atti abilitativi.

Le parti convengono pertanto che il diritto di installazione, funzionamento e mantenimento dell'impianto è condizione essenziale per tutta la durata del presente atto.

Il Comune di Bibbona non è responsabile per la custodia delle opere e dell'impianto.

La Concessionaria, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, necessari a realizzare la Concessione in questione.

Ogni onere per la realizzazione di quanto previsto agli articoli precedenti, è posto a carico della Concessionaria ed in caso contrario la presente Concessione si intenderà immediatamente revocata.

Tutti gli interventi indicati devono essere realizzati a perfetta regola d'arte, verificabili da parte dei tecnici del Comune di Bibbona, dei quali debbono essere rispettate le eventuali indicazioni in merito, comunque sempre secondo le vigenti normative di sicurezza.

In particolare dovranno essere osservate le leggi e le normative di rispetto della salute, della sicurezza e della incolumità, sia dei lavoratori addetti alla realizzazione ed agli interventi di manutenzione delle apparecchiature presenti nei locali; sia la tutela della salute, sicurezza ed incolumità pubblica della popolazione in generale.

La Concessionaria si impegna inoltre ad adeguare gli impianti alle nuove leggi e normative che dovessero entrare in vigore nel periodo della Concessione in oggetto.

Sarà altresì a suo carico l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta necessari alla realizzazione dell'impianto.

Pertanto il Concedente consente al Concessionario la facoltà di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le concessioni, autorizzazioni e nulla-osta necessari alla realizzazione dell'impianto, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta gli atti abilitativi summenzionati.

In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Concessionaria, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

Eventuali opere realizzate presso l'immobile e/o struttura concessa, non in conformità alle condizioni sopra esposte ed alle normative edilizie, urbanistiche, ambientali ed igienico-sanitarie, comporteranno il pieno diritto di revoca della Concessione ed ogni infrastruttura dovrà essere rimossa a cura e spese della Concessionaria; in caso di inosservanza il Concedente, previa diffida da adempiere da inoltrare alla Concessionaria tramite raccomandata A/R o PEC, potrà procedere alla demolizione con rivalsa delle spese nei confronti della Concessionaria.

Il Concessionario è responsabile della gestione, conservazione, vigilanza ed utilizzo di ciò che installerà presso gli immobili concessi.

ART. 7 – IMPEGNI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La Concessionaria esonera espressamente Il Concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni subiti da persone, animali o cose connessi con la realizzazione e la gestione di quanto concesso, qualora tali danni sia attribuibili a colpa o dolo della Concessionaria medesima, ed inoltre nell'espletamento della gestione, si obbliga a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

A tali fini, la Concessionaria dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza rischi contro la responsabilità civile per danni a terzi causati dagli impianti e strutture in gestione, per un massimale non inferiore ad €

..... (euro/00); copia del relativo certificato di assicurazione del rilasciato dalla Compagnia viene consegnato al Concedente dalla Concessionaria, all'atto della firma della presente convenzione.

La concessionaria garantisce che l'attività dell'impianto non è tale da recare nocumento alcuno alla salute pubblica, operando la stessa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Nel caso il Comune di Bibbona provvederà all'attuazione di vigenti e nuove previsioni urbanistiche, la Concessionaria si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutte le verifiche e le modifiche sull'impianto, affinché siano rispettate le disposizioni normative ed in particolare quelle riguardanti la salute pubblica.

La Concessionaria assicura, inoltre, che il funzionamento dell'impianto non è tale da causare interferenze con apparecchi di ricezione radio televisivi o con impianti elettronici esistenti; qualora tuttavia si verificassero disturbi attribuiti alla presenza dell'impianto, la Concessionaria provvederà ad eliminare le cause del disturbo nel minor tempo possibile.

Per quanto non specificato nel progetto medesimo, dovranno essere osservate le indicazioni che verranno impartite dal Comune di Bibbona all'atto esecutivo.

Qualora dovessero intervenire esigenze da parte della Concessionaria di cedere l'infrastruttura oggetto della presente Concessione, previa comunicazione di recesso formale ai sensi del presente atto – da inoltrare all'Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima dell'efficacia del predetto recesso – ed idonea richiesta di subentro, il Concedente si impegna a dare corso al rilascio di una nuova Concessione con il nuovo gestore, a patto che non venga mutata la modalità e la finalità di utilizzazione della Porzione Concessa e che il Cessionario fornisca e costituisca nei confronti del Ceduto le stesse garanzie presentate in Concessione dal Cedente.

ART. 8 – UTILIZZO E ACCESSO ALL'IMMOBILE

Il Concedente consente l'utilizzo dell'immobile alla Concessionaria, la quale lo accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La Concessionaria ha il pieno e libero

godimento dell'immobile nei limiti dell'uso convenuto.

Il Concedente garantisce alla Concessionaria la facoltà di accesso alla porzione di immobile oggetto della presente concessione, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato, per effettuare, nel corso della concessione, tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere eseguita in modo da non recare danni alle opere esistenti ed a conclusione dei lavori dovrà essere provveduto ad ogni ripristino e sistemazione occorrente.

Dovrà essere garantito il ripristino dello stato dei luoghi anche in occasione della scadenza della locazione.

A questo proposito la Concessionaria presenta una garanzia dell'importo di €. (euro/.....), rilasciata in data da, con atto n., con efficacia fino al giorno e comunque fino allo svincolo della stessa da parte del Comune di Bibbona, a copertura di quanto sopra evidenziato, che il Comune stesso potrà utilizzare qualora:

- entro il termine massimo di 10 giorni dalla ultimazione dei lavori, non sia provveduto ad ogni riparazione, ripristino e sistemazione occorrente per danni conseguenti all'esecuzione dei lavori stessi;
- entro il termine di 20 giorni dalla fine della locazione non sia provveduto ad ogni riparazione, ripristino e sistemazione occorrente.

La suddetta garanzia sarà svincolata a seguito di accertamento da parte di questo Comune, da effettuarsi entro 15 giorni dalla richiesta della Concessionaria.

Art. 9 – MODIFICHE SOCIETARIE

Il presente atto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della concessionaria.

Art. 10 – REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE

La presente concessione sarà registrata a cura del e le spese di registrazione saranno totalmente a carico della Concessionaria.

Art. 11 – SPESE

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico della Concessionaria.

Art. 12 – MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente atto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.

Art. 13 – DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente atto, le parti si richiamano alle normative vigenti in materia.

Art. 14 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente atto, alla sua esecuzione, interpretazione ed estinzione sarà esclusivamente competente il Foro di Livorno.

Per le altre controversie attinenti l'aspetto pubblicistico del presente atto, sarà esclusivamente competente il T.A.R. della Toscana.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Concedente

La Concessionaria